

IT
E-005242/2021
Risposta di Didier Reynders
a nome della Commissione europea
(21.1.2022)

1. Il principio di trasparenza sancito dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR)¹ dispone che le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento dei dati personali siano facilmente accessibili e comprensibili per gli interessati, in particolare per quanto riguarda l'identità del titolare del trattamento e le finalità del trattamento. Inoltre, l'articolo 5 GDPR introduce altri principi quali la liceità, la correttezza, la limitazione delle finalità e l'accuratezza del trattamento.

Se la liceità si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del GDPR, il compito svolto nell'interesse pubblico o nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento deve essere stabilito dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, come previsto all'articolo 6, paragrafo 3, del GDPR. La finalità del trattamento è necessaria per l'esecuzione di tale compito assegnato dalla legge, come previsto dall'articolo 6, paragrafo 3, del GDPR. Qualsiasi normativa nazionale che finisca per consentire il trattamento dei dati personali per un compito di interesse pubblico, in mancanza di una legge che attribuisca tale compito, non sarebbe conforme al GDPR. La Commissione sta analizzando il decreto legge italiano cui si fa riferimento.

2. L'articolo 36, paragrafo 4, del GDPR introduce l'obbligo di consultazione preventiva delle autorità di protezione dei dati da parte degli Stati membri, senza specificare quali siano i termini e le risorse finanziarie sufficienti necessari per le autorità di protezione dei dati. Pertanto, in primo luogo, non spetta alla Commissione, ma all'autorità italiana per la protezione dei dati valutare, in linea con la legislazione nazionale adottata per la sua istituzione, se il termine di 30 giorni sia sufficiente per consentirle di esaminare efficacemente tali progetti.

¹ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.